
La gerarchia delle fonti del diritto

LE FONTI DEL DIRITTO

Tutte le norme giuridiche sono norme di condotta alle quali l'ordinamento giuridico conferisce il potere di stabilire regole obbligatorie per tutti.

Gli atti (i documenti) e i fatti da cui nascono le norme giuridiche prendono il nome di **fonti del diritto.**

I comandi possono prescrivere di avere un comportamento:

omissivo

commissivo

LE FONTI DEL DIRITTO

Spesso usati come sinonimi, norma e legge sono in realtà termini diversi, sia dal punto di vista lessicale che contenutistico.


La **legge** ha portata più ampia; è intesa come fonte di produzione del diritto, ossia come atto normativo che, all'esito di un determinato iter, l'ordinamento qualifica idoneo a produrre norme giuridiche.

La **norma** è invece il contenuto di quell'atto: la regola o l'insieme di regole che lo compongono, disciplinando un ambito più specifico e circoscritto.

LE FONTI DEL DIRITTO


Comportamento

omissivo



dovere di astensione

commissivo




dovere di azione
(dovere di svolgimento)

LE FONTI DEL DIRITTO


Ogni regola si compone di due elementi

precetto



comportamento da
assumere

sanzione



reazione rispetto
all'infrazione del precetto

I CARATTERI DELLA NORMA


Le caratteristiche della norma sono:

generalità



rivolta ad un'ampia
categoria di soggetti

astrattezza



il precetto deve regolare
situazioni ipotetiche e non
concrete

I CARATTERI DELLA NORMA

L'ordinamento comunque prevede la possibilità di affrontare normativamente situazioni contingenti e di emergenza mediante l'emanazione di ***provvedimenti***.

Questa tipologia di atti è considerata legittima in virtù del fatto che comunque sia limitata a risolvere situazioni di una determinata durata temporale oppure sia rivolta a soggetti in situazione di particolare vulnerabilità.

I PRINCIPI DELLE FONTI DEL DIRITTO

I principi che regolano i rapporti tra le fonti sono:

gerarchia



tutte le norme sono
poste in una piramide o
"scala graduata"

concorrenza di
competenza



separazione di
competenza tra le fonti
primarie

I PRINCIPI DELLE FONTI DEL DIRITTO

La varietà di fonti presenti all'interno dell'ordinamento giuridico può dar luogo a contrasti tra le stesse.

La risoluzione del contrasto spetta a colui che le interpreta e che è chiamato ad applicare criteri messi a disposizione dall'ordinamento.

- **Criterio gerarchico:** assicurando la prevalenza di quella di livello superiore.
 - **Criterio cronologico:** si applica in caso di contrasto tra norme giuridiche di pari grado gerarchico, adottate in momenti diversi. Per stabilire quale norma prevale si dà rilievo al riferimento temporale, dando prevalenza alla norma più recente rispetto a quella precedente con essa incompatibile.
 - **Criterio di competenza:** concepito principalmente per risolvere il contrasto tra fonti provenienti da ordinamenti giuridici diversi (ad esempio tra norme statali e regionali), costituisce una deroga al criterio gerarchico. Prevede infatti che qualora l'ordinamento riservi ad una fonte la competenza a regolare una determinata materia, questa stessa fonte prevalga su ogni altra, a prescindere dal grado gerarchico di appartenenza.
-

LA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto sono ordinate secondo un principio gerarchico, per effetto del quale una norma di grado superiore non può essere modificata da una norma di grado inferiore.

Al vertice è posta la Costituzione, norma di tipo rigido, modificabile solo da una norma di rango costituzionale.

Successivamente troviamo le leggi formali, incardinate soltanto ai principi costituzionali o a leggi costituzionali.

LA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO - piramide di Kelsen

Fonti costituzionali

Regolamenti e Direttive UE

Leggi, Decreti legge e Decreti legislativi

Leggi Regionali

Regolamenti

Fonti consuetudinarie



LA COSTITUZIONE

La Costituzione è la legge fondamentale del nostro Paese, ne descrive le principali caratteristiche, i valori, i diritti e i doveri dei cittadini, l'organizzazione politica.

Data la loro importanza, le norme contenute nella Costituzione possono essere modificate, integrate o eliminate soltanto da leggi costituzionali.

Le leggi di revisione costituzionale e quelle costituzionali vengono sottoposte a referendum qualora nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza dei 2/3 in una delle due Camere e se entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori ovvero 5 Consigli regionali.

REGOLAMENTI dell'UNIONE EUROPEA - fonti esterne

La costituzione dell'Unione Europea ha posto per la prima volta il problema dell'integrazione di normative interne ed esterne all'ordinamento nazionale.

I trattati europei imponevano limitazioni alle normative degli Stati membri e l'Italia aveva recepito questi disposti con Leggi Ordinarie, anziché con Leggi Costituzionali.

Le prime soluzioni sono arrivate mediante sentenze giurisprudenziali, successivamente legittimate dalla Corte Costituzionale con i principi giuridici contenuti nell'art.11

REGOLAMENTI dell'UNIONE EUROPEA - fonti esterne

Si è dunque affermato il primato delle disposizioni comunitarie sul diritto interno, fatto salvo il cosiddetto "nucleo rigido" della Costituzione.

Il nucleo è costituito dai primi **12 articoli** che rappresentano i c.d. **principi fondamentali, assieme ai diritti e doveri dei cittadini (artt. da 13 a 54 Cost.) e alla forma di governo repubblicana (art. 139 Cost.)**.

La riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con Legge n. 3 del 2001, ha poi modificato il disposto dell'art. 117 della Carta, rendendo effettivo il vincolo, per lo Stato e le Regioni, al rispetto delle normative europei nelle materie di rispettiva competenza.

REGOLAMENTI dell'UNIONE EUROPEA - fonti esterne


L'art. 117 della Costituzione, nella versione riformata, riporta: **“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”**.

Attualmente e fonti primarie del diritto comunitario e dell'Unione si collocano:

Nucleo rigido della Costituzione

Disposti Europei - fonti costituzionali e rilievo costituzionale

Fonti Primarie



LE FONTI DEL DIRITTO

Successivamente troviamo:

fonti primarie



Leggi, DL., Leggi Regionali



primo
grado



secondo
grado

fonti secondarie



Regolamenti

LE FONTI PRIMARIE DI PRIMO GRADO

Le fonti primarie di primo grado sono

- le leggi ordinarie (L.)
- i decreti legge (D.L.)

Le leggi ordinarie sono espressione della potestà legislativa del Parlamento. Seguono, per la loro approvazione, l'iter previsto dall'art. 70 della Costituzione.

I Decreti-Legge sono espressione della potestà legislativa del Governo. I DL devono essere convertiti in legge dal Parlamento di norma entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

LE FONTI PRIMARIE DI PRIMO GRADO

L'iter di approvazione delle **Leggi ordinarie** prevede (art. 70 e seguenti Cost):

1. ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
 2. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione
 3. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione.
 4. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
-

LE FONTI PRIMARIE DI PRIMO GRADO

L'iter di approvazione dei **Decreti Legge** (art.77 Cost):

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

LE FONTI PRIMARIE DI SECONDO GRADO

I Decreti Legislativi (D.Lgs o D.L.vo) sono comunque espressione della potestà legislativa del Governo, ma vedono il coinvolgimento del Parlamento nella fase iniziale dell'iter.

Art. 76 Cost:

“L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”

Il decreto legislativo è dunque un atto normativo avente forza di legge adottato dal Governo su delega delle Camere ed emanato dal Presidente della Repubblica (talvolta per questo appellato come DPR).

D.LGS e DPR

La Legge n. 400/1988 chiarisce che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 14: "I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di - decreto legislativo-";
 - ai sensi del comma 1 dell'art. 17: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti"
-

LE FONTI PRIMARIE DI SECONDO GRADO

Le Leggi Regionali si trovano allo stesso livello gerarchico delle leggi ordinarie statali.

In particolare:

- Le leggi regionali, ivi comprese quelle di approvazione degli Statuti delle Regioni ordinarie e ad autonomia speciale;
- Le leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le leggi regionali sono leggi che hanno un'efficacia limitata al territorio della Regione che le emana, sono deliberate dal Consiglio regionale, promulgate dal Presidente della Regione e pubblicate sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione (BUR).

LE FONTI PRIMARIE DI SECONDO GRADO

La Regione è autorizzata ad esercitare la potestà legislativa dalla Costituzione, che le conferisce competenze legislative di due tipi:

- **concorrente**, quando ad esercitarla sono congiuntamente lo Stato e la Regione, anche se in momenti diversi.

Lo Stato emana con una *legge quadro* i principi fondamentali per l'emanazione delle leggi regionali in una determinata materia.

La Regione, a sua volta, in osservanza della legge quadro e dei principi in essa contenuti, approva ed promulga le leggi regionali.

- **esclusivo - residuale**, quando non esiste una competenza esclusiva né né concorrente dello Stato, la competenza legislativa spetta alla Regione.

LE FONTI PRIMARIE DI SECONDO GRADO

La Costituzione infatti non elenca in modo esplicito ed esaustivo tutte le materie in cui le Regioni sono competenti in via esclusiva; essa prevede una clausola di riferimento in cui si riporta che **per tutte le materie in cui non è espressamente prevista una competenza dello Stato o una competenza concorrente dello Stato e della Regione, quest'ultima possiede la competenza legislativa.**

L'attività legislativa delle Regioni, così come quella statale, deve rispettare, quali limiti generali, la Costituzione ed i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Inoltre, non può mettere in pericolo l'unità e l'indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 Cost., superare il limite del proprio territorio con disposizioni che pretendono di valere in altre Regioni, violare le norme del proprio Statuto, violare i principi generali e le norme posti alla base dell'attività dei pubblici poteri.

LE FONTI SECONDARIE: I Regolamenti

I Regolamenti sono Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

LE FONTI SECONDARIE

Secondo la Legge n. 400/1988 all'art.17 i **REGOLAMENTI** assumono nella gerarchia delle fonti il rango di **fonte secondaria**.

Questi possono essere emanati per disciplinare:

- l'esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari;
 - l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi contenenti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alle Regioni;
 - le materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, a condizione che non si tratti di materie riservate alla legge;
 - l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche in base alle disposizioni dettate dalla legge.
-

LE FONTI SECONDARIE

Nel caso in cui il Regolamento disciplini l'esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari si tratta di disposizioni che si limitano a disciplinare le norme cui si riferiscono.

Nel caso di attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi contenenti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alle Regioni si tratta di disposizioni che integrano le norme cui si riferiscono.

Nel caso di materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, a condizione che non si tratti di materie riservate alla legge si tratta di disposizioni che hanno valore formale di legge.

Nel caso di organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche in base alle disposizioni dettate dalla legge si tratta di disposizioni che regolano l'organizzazione interna delle amministrazioni o degli enti.

LE FONTI SECONDARIE

Nel caso in cui il Regolamento disciplini l'esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari si tratta di disposizioni che si limitano a disciplinare le norme cui si riferiscono.

Nel caso di attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi contenenti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alle Regioni si tratta di disposizioni che integrano le norme cui si riferiscono.

Nel caso di materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, a condizione che non si tratti di materie riservate alla legge si tratta di disposizioni che hanno valore formale di legge.

Nel caso di organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche in base alle disposizioni dettate dalla legge si tratta di disposizioni che regolano l'organizzazione interna delle amministrazioni o degli enti.

LE FONTI CONSUETUDINARIE

La **consuetudine**, a differenza delle fonti fin qui richiamate, che sono tutte scritte, è una fonte del diritto basata sulla tradizione, non scritta.

Perché si possa parlare di consuetudine occorrono due condizioni:

- l'abitudine a seguire un comportamento per un determinato periodo di tempo;
- la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

Tradizionalmente si suddivide in:

- *consuetudine secundum legem*, quando è richiamata dalle leggi scritte;
 - *consuetudine praeter legem*, quando regola materie non disciplinate da fonti scritte;
 - *consuetudine contra legem*, quando è contraria a norme di legge e si pone in posizione *abrogativa* rispetto a norme di legge. Non è ammissibile nel nostro ordinamento.
-

LE FONTI CONSUETUDINARIE

Nel nostro ordinamento giuridico la consuetudine generalmente ha efficacia solo se espressamente richiamata dalle leggi, dai regolamenti o dagli usi.

Esistono tuttavia delle norme che non sono scritte in alcun documento né tanto meno richiamate, che sono però seguite in modo costante.

Un esempio è rappresentato dalla procedura di consultazione per la formazione del Governo, secondo la quale il Presidente della Repubblica riceve e consulta i segretari dei partiti politici, i Presidenti di Camera e Senato, i Presidenti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica prima di scegliere la persona a cui conferirà l'incarico di formare un nuovo Governo.

LE CIRCOLARI

LE CIRCOLARI

La circolare è un atto interno all'amministrazione finalizzato a regolarne l'organizzazione.

Essa ha effetti soltanto internamente all'amministrazione e non ha impatto giuridico sui soggetti esterni all'amministrazione stessa.

Le circolari hanno la finalità di indirizzare i comportamenti interni secondo criteri di uniformità

IL DIRITTO PUBBLICO
e
IL DIRITTO PRIVATO

CLASSIFICAZIONE

Le norme giuridiche sono classificate in funzione di diverse caratteristiche, in particolare in relazione all'**ambito giuridico di riferimento**

DIRITTO PRIVATO

DIRITTO PUBBLICO

con le rispettive articolazioni interne



regolano i rapporti tra soggetti privati, oppure tra i privati e lo Stato o altro ente pubblico, quando questi ultimi non agiscono nell'esercizio del proprio potere autoritativo.



regolano il funzionamento e l'organizzazione dei pubblici poteri, nonché i rapporti a cui partecipano lo Stato o altro ente pubblico in veste di enti sovrani.

DIRITTO PRIVATO

Le norme di diritto privato regolano i rapporti tra privati o tra questi e i pubblici poteri quando questi ultimi non agiscono in veste autoritativa.

Le norme di diritto privato regolano quasi tutte le situazioni della vita sociale e civile; sono articolate in:

- diritto civile
 - diritto del lavoro
 - diritto commerciale
-

DIRITTO PRIVATO

Il **diritto civile** è un'area del diritto privato che si occupa di materie inerenti i contratti, le obbligazioni, i diritti e i rapporti di famiglia.

Appartengono al diritto civile anche il diritto del lavoro e il diritto commerciale.

La principale fonte del diritto civile è il Codice Civile e le conseguenti leggi speciali emanate in materia.

Il codice civile si divide in sei libri.

Le **norme del codice** propongono una regolamentazione unitaria del diritto civile.

Le **leggi speciali** regolano specifici settori di una determinata materia in modo dettagliato, integrando o derogando alla disciplina codicistica.

DIRITTO PRIVATO

Il Diritto del Lavoro (giuslavoristico)

Il diritto del lavoro è quell'area del diritto privato che disciplina sia il rapporto di lavoro (la relazione tra lavoratore e datore di lavoro), sia le prerogative delle associazioni rappresentative dei lavoratori (diritto sindacale).

Presupposto delle norme giuslavoristiche è la condizione di fisiologica debolezza contrattuale, dal punto di vista economico, in cui versa il lavoratore rispetto al datore di lavoro.

Fine ultimo del diritto del lavoro è dunque la tutela del lavoratore, con l'obiettivo di garantirne i diritti fondamentali.

DIRITTO PRIVATO

Il Diritto commerciale

Un'altra area del privato è il diritto commerciale, regola l'esercizio d'impresa e le attività imprenditoriali, sia da parte di un singolo che da parte di società e organizzazioni, sia nei rapporti privatistici quanto in quelli con pubbliche amministrazioni.

Figura centrale della normativa commerciale l'imprenditore, definito all'art. 2082 del codice civile come colui che esercita professionalmente un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Il diritto commerciale si occupa dell'impresa e della concorrenza, del diritto societario, del diritto dei contratti commerciali, dei titoli di credito.

DIRITTO PUBBLICO

Il Diritto pubblico si suddivide in:

- **diritto costituzionale**
 - **diritto amministrativo**
 - **diritto penale**
 - **diritto tributario**
-

DIRITTO PUBBLICO

Il Diritto costituzionale

La Carta Costituzionale è suddivisa in **quattro sezioni**:

- **Principi fondamentali** (artt. 1-12);
- Parte prima: “**Diritti e Doveri dei cittadini**” (artt. 13-54);
- Parte seconda: “**Ordinamento della Repubblica**” (artt. 55-139);
- **Disposizioni transitorie e finali** (disposizioni I-XVIII).

Nei primi **dodici articoli** sono racchiusi i principi cardine della Repubblica Italiana, alcuni dei quali richiamati implicitamente anche in altre parti del testo costituzionale.

DIRITTO PUBBLICO

Il Diritto Amministrativo

Il diritto amministrativo regola l'organizzazione, il funzionamento e l'attività della Pubblica Amministrazione, intesa come l'insieme degli enti pubblici preposti all'amministrazione statale, all'interno delle materie di sua competenza.

Queste norme regolano

- la struttura della Pubblica Amministrazione
 - gli interessi pubblici da perseguire
 - le modalità di attuazione
 - i rapporti tra le diverse manifestazioni del potere pubblico e i cittadini.
-

DIRITTO PUBBLICO

Il diritto penale

Le **norme penali** sanzionano l'inosservanza dei precetti in esse contenuti mediante l'applicazione di una sanzione, definita pena.

La norma penale può essere:

- **imperativa**: il comando omissivo o commissivo previsto dalla norma deve essere obbligatoriamente osservato;
 - **valutativa**: contiene la valutazione di antigiuridicità di una determinata condotta, attiva od omissiva, attualmente o potenzialmente lesiva di beni giuridicamente tutelati;
 - **statuale**: tale valutazione, e dunque la conseguente emanazione della norma penale, spetta unicamente allo Stato.
-

DIRITTO PUBBLICO

Il Diritto tributario

Il Diritto tributario definisce le modalità di accertamento e riscossione dei tributi, oppure le sanzioni da applicare in caso di inadempienza.

art. 23 Cost.

“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e

art. 53 Cost.

“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, inoltre “il sistema tributario è informato a criteri di progressività” Dalla lettura di tali articoli si ricavano **quattro** fondamentali **principi**:

DIRITTO PUBBLICO

Da questi articoli si ricavano **quattro** fondamentali **principi**:

- la **legalità dell'imposta**, in quanto i tributi possono essere istituiti soltanto per legge;
 - l'**universalità dell'imposta**, poiché tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alle pubbliche spese ;
 - l'**equità del carico fiscale**, nel senso che ogni cittadino è chiamato a contribuire in relazione delle proprie capacità economiche;
 - la **progressività dell'imposta**: la pressione fiscale è direttamente proporzionale alla capacità contributiva del soggetto.
-

DIRITTO PUBBLICO

Classificazione delle norme giuridiche in funzione del contenuto

- **precettive**: se contengono un comando da osservare o un comportamento da adottare in una determinata situazione (norme penali);
 - **proibitive**: se contengono comandi al negativo, vietando quindi l'attuazione di determinate condotte;
 - **permissive**: se autorizzano certi comportamenti o attribuiscono specifiche facoltà
-

DIRITTO PUBBLICO

Classificazione delle norme giuridiche in funzione della sanzione

- **norme primarie** o di condotta: contengono un comando o prescrivono l'osservanza di una determinata condotta.
 - **norme secondarie** o sanzionatorie: contengono una sanzione applicabile in caso di inosservanza del precetto contenuto nella norma primaria.
-

DIRITTO PUBBLICO

Classificazione delle norme giuridiche in funzione dell'efficacia

- **norme assolute:** contengono prescrizioni o divieti dei quali l'ordinamento vuol garantire l'osservanza e ai quali non è possibile derogare in alcun modo (norme penali);
 - **norme relative:** l'obiettivo della norma, in questo caso, non è tanto vietare o garantire l'osservanza di una determinata condotta, quanto individuare la soluzione più idonea a prevenire conflitti rispetto ad una questione.
 - **norme suppletive:** intervengono a regolare una fattispecie in assenza di una specifica disciplina sul punto. Se quindi la legge e le parti non hanno previsto disposizioni, la norma suppletiva interviene al fine di integrare la mancanza in oggetto.
-